

Disarmo nucleare e Non-proliferazione al G7 di Hiroshima 2023

Giuseppe Gallo

Dottorando di ricerca in “Diritti e tutele nei mercati globalizzati”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Relativamente alla visione del cosiddetto gruppo dei sette (comunemente noto anche con la sigla di G7)¹ in materia di non proliferazione e disarmo nucleare², dall’ultimo vertice intergovernativo tenutosi a maggio 2023 nella città di Hiroshima si evince, anzitutto, il solenne impegno da parte di tutti i suoi componenti alla progressiva realizzazione di un mondo caratterizzato dall’assenza di armi nucleari nella sicurezza effettiva, tuttavia, di tutti i membri della comunità internazionale intesa nel suo insieme³.

A tal proposito, viene espressa una ferma condanna nei confronti della minaccia da parte della Federazione Russa di ricorrere all’impiego di siffatte armi⁴ e viene inoltre fortemente contestata la sua intenzione, più volte dichiarata durante il conflitto armato contro l’Ucraina, di procedere con il loro dispiego all’interno del territorio della confinante Bielorussia⁵. Risulta infine definito come particolarmente pericoloso, se non del tutto inaccettabile e, soprattutto, irresponsabile il graduale indebolimento degli strumenti giuridici internazionali posti a controllo della corsa agli armamenti nucleari

¹ Il gruppo dei sette (di solito abbreviato in G7) è un Foro informale di cooperazione internazionale tra i paesi più industrializzati del mondo, consistente in riunioni annuali dei Capi di Stato e di governo di questi per discutere di questioni internazionali di interesse comune. Ne fanno parte i seguenti Stati: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti.

² La letteratura di diritto internazionale in tema di disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa è ampia; v., su tutti, M. Politi, *Diritto Internazionale e Non Proliferazione Nucleare*, Padova, 1984; A. Miatello, *L’arme nucléaire en droit international*, 1987; B. Roberts, *Weapons Proliferation and World Order: After the Cold War*, The Hague, 1996; M. Bothe, N. Ronzitti, A. Rosas (eds.), *The New Chemical Weapons Convention - Implementation and Prospects*, The Hague, 1998; L. Boisson de Chazournes, P. Sands (eds.), *International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons*, Cambridge, 1999; G. Den Dekker, *The Law of Arms Control: International Supervision and Enforcement*, Dordrecht, 2001; E. Myjer, *Issues of Arms Control Law and the Chemical Weapons Convention*, Dordrecht, 2001; A. Di Lieto, *Attività nucleari e diritto internazionale*, Napoli, 2005; W. Boothby, *Weapons and the Law of Armed Conflict*, Oxford, 2009; D. Joyner, *International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction*, Oxford, 2009; S. Marchisio (ed.), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Napoli, 2009; N.A. Sims, *The Future of Biological Disarmament: Strengthening the Treaty Ban on Weapons*, London, 2009; H. Born, B. Gill, H. Hånggi (eds.), *Governing the Bomb Civilian Control and Democratic Accountability of Nuclear Weapons*, Oxford, 2010; D. Joyner, *Interpreting the Nuclear Non-proliferation Treaty*, Oxford, 2011; O. Njølstad, *Nuclear Proliferation and International Order: Challenges to the Non-Proliferation Treaty*, London, 2011; D. Joyner, M. Roscini (eds.), *Non Proliferation Law as a Special Regime: A Contribution to Fragmentation Theory in International Law*, Cambridge, 2012; W. Walker, *A Perpetual Menace: Nuclear Weapons and International Order*, London, 2012; A. Cannone, *Armi vietate, diritto internazionale dei conflitti armati e crimini di guerra*, Bari, 2013; J.D. Fry, *Legal Resolution of Nuclear Non-Proliferation Disputes*, Cambridge, 2013; J.B. Branch, D. Fleck (eds.), *Nuclear Non-proliferation in International Law*, The Hague, 2014; W. Krutzsch, R. Trapp (eds.), *The Chemical Weapons Convention. A Commentary*, Oxford, 2014; G. Nystuen, A.G. Bersagel. (eds.) *Nuclear Weapons under International Law*, Cambridge, 2014; I. Caracciolo, M. Pedrazzi, T. Vassalli di Dachenhausen (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016; S. Casey-Maslen, *A Guide to International Disarmament Law*, London, 2019; Id., *Arms Control and Disarmament Law*, Oxford, 2021; T. Dunworth, A. Hood (eds.), *Disarmament Law Reviving the Field*, London, 2021; E. Myjer, T. Marauhn (eds.), *Research Handbook on International Arms Control Law*, Cheltenham, 2022.

³ La posizione comune assunta dai vari Paesi partecipanti al gruppo all’ultimo Summit annuale svoltosi, per l’appunto, in Giappone, è consultabile al seguente indirizzo: www.g7hiroshima.go.jp/documents/pdf/Leaders_Communique_01_en.pdf.

⁴ P. Haski, *Vladimir Putin punta di nuovo sulla minaccia nucleare*, France Inter, 22 febbraio 2023.

⁵ P. Haski, *Il nuovo ricatto nucleare di Putin passa per la Bielorussia*, France Inter, 27 marzo 2023.

voluta dallo stesso Governo russo⁶ ed il suo concreto tentativo di controllare e gestire gli impianti nucleari presenti nel territorio del nemico⁷. Si pensi, a titolo di esempio, al trattato Start, diretto essenzialmente a limitare e ridurre il numero di armi nucleari a disposizione delle sue parti contraenti, rispetto a cui la Russia ha recentemente esercitato il suo diritto di recesso⁸.

Successivamente, gli Stati in questione ribadiscono l'assoluta importanza di promuovere il pieno rispetto, a livello internazionale, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968 (NTP), in quanto *pietra angolare* dell'intero regime giuridico internazionale in tema di non proliferazione e disarmo nucleare, nonché principale base giuridica per l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi meramente pacifici⁹.

Si sottolinea poi la necessità che tutti gli Stati in possesso delle predette armi provvedano a porre in essere specifiche ed efficaci misure – peraltro già attualmente attuate da taluni Paesi quali Stati Uniti, Francia e Regno Unito – volte a favorire e, allo stesso tempo, assicurare una maggiore trasparenza¹⁰ sulle informazioni inerenti agli armamenti di tipo nucleare oggi esistenti. Si discorre, per esempio, del dovere di detti Stati di fornire precisi e chiari dati concernenti le proprie forze e capacità nucleari¹¹. Tale trasparenza dovrebbe essere incrementata attivamente anche tramite il costante e costruttivo confronto tanto con la società civile quanto con gli Stati non dotati delle armi in oggetto. In questa prospettiva, gli Stati appartenenti al gruppo manifestano notevole preoccupazione per lo sviluppo di programmi nucleari da parte di taluni Stati, come la Cina¹², la Corea del Nord¹³ e l'Iran¹⁴.

⁶ *Test nucleari, Mosca abbandona il Trattato sulla messa al bando. Adesso è ufficiale*, Euronews, 2 novembre 2023.

⁷ P. Haski, *La minaccia russa sui reattori di Zaporiz'zja è la fine di un tabù*, France Inter, 3 luglio 2023.

⁸ Sull'argomento v. gli interessanti spunti di riflessione proposti da F. Sauter, *Russia's Withdrawal from New START*, in *Volkerrechtsblog*, 1 marzo 2023, e M. Xiouri, *On the 'Suspension' of the New START Treaty by Russia*, in *EJIL:Talk!*, 17 marzo 2023.

⁹ Il NTP è stato reso esecutivo, nel nostro Paese, con la l. n. 131 del 24 aprile 1975 entrando definitivamente in vigore il 2 maggio dello stesso anno. Esso consta di un preambolo e di undici articoli che sono stati appositamente rubricati, tanto nella prassi quanto in dottrina, sotto tre pilastri: non proliferazione, disarmo ed utilizzo pacifico dell'energia nucleare. Tale Trattato, come si evince dallo stesso preambolo, si propone di ridurre le tensioni e di rafforzare la fiducia e la cooperazione internazionale in modo da creare le condizioni, in futuro, per una definitiva interruzione della produzione e diffusione delle armi nucleari.

¹⁰ Sul recente affermarsi del principio di trasparenza nell'ordinamento giuridico internazionale v. A. Bianchi, A. Peters (eds.), *Transparency in International Law*, Cambridge, 2013, in particolare M. Sossai, *Transparency as a Cornerstone of Disarmament and Non-proliferation Regimes*, cit., pp. 392-416.

¹¹ I comunicati rilasciati al termine dei vertici ministeriali relativi alle singole questioni tematiche sono disponibili su www.g7hiroshima.go.jp/en/documents.

¹² *Aumentano le armi nucleari nel mondo. In testa alla classifica Russia e Cina*, Euronews, 29 marzo 2023.

¹³ Riguardo alla Corea del Nord, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato numerose sanzioni, ai sensi dell'art. 41 della Carta ONU, ritenendo che le attività di sviluppo di armi nucleari da parte dello Stato in discorso costituiscano una evidente minaccia alla pace ai sensi dell'art. 39 della Carta stessa. Si tratta delle risoluzioni n. 1718 del 14 ottobre 2006 e n. 1874 del 12 giugno 2009, le quali prevedono l'embargo sulle armi e le altre componenti che possono concorrere a contribuire al programma nazionale di proliferazione nucleare in corso.

¹⁴ Rispetto all'Iran invece, il Consiglio di sicurezza ha imposto l'embargo sulle armi e tutti gli altri strumenti suscettibili di contribuire al programma iraniano di proliferazione nucleare con le risoluzioni n. 1737(2006), n. 1747(2007), n. 1803(2008), n. 1835(2008) e n. 1929(2010). Lo Stato colpito dai provvedimenti è stato più volte ritenuto responsabile dal Consiglio di violazione del regime sanzionatorio imposto a suo carico.

Ancora, essi riconoscono la reale importanza di rispettare le linee guida per la gestione del plutonio a fini pacifici (INFCIRC 549)¹⁵ adottate, in passato, dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)¹⁶ e si pronunciano con vigore a favore del rafforzamento dell’osservanza sia della Convenzione sulle armi biologiche del 1972 (BWC)¹⁷ che di quella sulle armi chimiche del 1993 (CVC)¹⁸.

Per ultimo, si domanda, per un verso, l’inizio immediato di negoziati diretti alla conclusione di un trattato che vieti la produzione di materiale fissile finalizzato alla costruzione e distribuzione di armi o di altri dispositivi esplosivi nucleari¹⁹ e, per altro verso, si incoraggia l’entrata in vigore, sul piano dell’ordinamento giuridico internazionale, del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)²⁰, il quale impone il divieto di condurre test nucleari in qualsiasi ambiente.

In conclusione, attraverso una raggiunta posizione comune, è possibile osservare come gli Stati G7 ribadiscano sostanzialmente la tesi secondo cui l’utilizzo di qualsiasi tipologia di arma nucleare deve ritenersi inammissibile e la sussistenza delle suddette armi appare meramente preordinata ai soli scopi di difesa e di deterrenza. Viene riaffermata, dunque, a ben vedere, la rilevanza di incentivare e perseguire, in una dimensione prevalentemente multilaterale, ogni sforzo diplomatico in tema di disarmo e non proliferazione nucleare che abbia lo scopo fondamentale di creare, mediante un approccio prevalentemente realistico e pragmatico, un mondo più stabile e sicuro.

Dicembre 2023

¹⁵ Le summenzionate linee guida sono rinvenibili, in lingua inglese, su www.iaea.org/sites/default/files/infcirc549.pdf.

¹⁶ L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (*International Atomic Agency*) è un’organizzazione internazionale di natura scientifico tecnologica autonoma con sede a Vienna. Nonostante il suo nome non si tratta, a ben guardare, di un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sebbene essa mantenga strette relazioni con l’Organizzazione e appartenga, di fatto, alla “famiglia Onu”. Tra le Convenzioni degne di nota concluse nell’ambito della stessa, particolare importanza assume la Convenzione di Vienna sulla protezione fisica del materiale nucleare del 1980, entrata in vigore a partire dall’8 febbraio 1980. Il principale compito dell’Agenzia in parola è quello di verificare, mediante il suo articolato sistema di controllo e di monitoraggio, che gli Stati rispettino i loro impegni in materia di disarmo e non proliferazione e usino le strutture e il materiale nucleare esclusivamente per fini pacifici.

¹⁷ La Convenzione sulle armi biologiche del 1972 proibisce espressamente la messa a punto, l’accumulazione, l’acquisto e la conservazione di qualsivoglia arma batteriologica o microbiologica. Di particolare rilevanza sembra essere il suo art. VI il quale consente ad ogni Stato parte venuto a conoscenza di una presunta violazione della Convenzione da parte di un altro Stato contraente di presentare ricorso – contenente naturalmente tutte le prove possibili della sua fondatezza – al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Qualora il Consiglio accerti, attraverso il ricorso proposto, che uno Stato contraente si sia trovato, di fatto, esposto ad un pericolo discendente dalla violazione della Convenzione, ogni altro Stato parte ha l’obbligo di fornire assistenza a tale Stato, ove questo la richieda.

¹⁸ La Convenzione sul divieto di armi chimiche, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993, vieta – in qualsiasi circostanza e, pertanto, presumibilmente anche a titolo di rappresaglia – l’acquisizione, l’immagazzinamento la detenzione e l’impiego di armi chimiche. Essa è entrata in vigore, sul piano dell’ordinamento giuridico internazionale, dal 29 aprile 1997 ed è stata resa esecutiva, in Italia, con la l. n. 496 del 18 novembre 1995.

¹⁹ Vedi altresì <https://www.mofa.go.jp/files/100461251.pdf>.

²⁰ Il Trattato in commento vieta tutte le esplosioni nucleari, sia per scopi militari che per finalità pacifiche e si compone di un preambolo, 17 articoli, due allegati e un ultimo protocollo con due allegati.